

29 OTTOBRE 2019

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE STUDENTATO S. BARTOLAMEO: PARTECIPAZIONE A PROCEDURA OBBLIGATORIA DI MEDIAZIONE EX D. LGS. 28/2010

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, tra cui il servizio abitativo.

È pervenuta in data 17.10.2019 (prot. Opera 11536) una domanda di attivazione della procedura obbligatoria di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010.

La controversia verte su un preliminare di compravendita (sottoscritto nel 2008) per un terreno (p. f. 2551/1 CC Trento) tra un privato e il Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop, con sede in via al maso Visintainer n. 10 a Trento.

La succitata particella di mq 185 è collocata tra lo studentato San Bartolameo di proprietà di Opera e lo Studentato di proprietà di detto Consorzio, in locazione a Opera giusto contratto di locazione sottoscritto il 30/11/2007 (notaio Elena Corso, con studio in via Grazioli n. 79 a Trento; atto n. 342 e n. Rep. 472).

Opera è stata convocata alla procedura di conciliazione in quanto utilizzatrice attuale dell'edificio sebbene il contratto di locazione non inclusa la particella fondiaria oggetto della vertenza.

Preso atto che l’art. 8, c. 1 del D. Lgs. 28/2010 prevede che “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”;

poiché la partecipazione di Opera Universitaria senza l’assistenza di un legale, al mero fine di dichiarare la propria estraneità alla vertenza, precluderebbe la mediazione;

considerato che, ciononostante, è interesse dell’Ente che non vi siano proprietà di terzi che possano compromettere il pieno utilizzo del complesso immobiliare costituito dai due Studentati ed è pertanto interesse addivenire a una soluzione della controversia, preferibilmente senza affrontare una causa giudiziale dai tempi lunghi e dall’esito incerto, si ritiene necessario partecipare alla mediazione.

E' stata quindi contattata l'Avvocatura della Provincia (avv. Monica Manica) che ha comunicato, con e-mail di data 17/10/2019 prot. Opera n. 11745) che "allo stato l'avvocatura della provincia (e gli avvocati alla stessa assegnati) non possono assumere incarichi diretti dagli enti funzionali, perchè non è stata data completa attuazione alla norma di legge che prevede tale possibilità (comma 3 bis art. 12 ter della legge provinciale 7 del 1997)".

E' pertanto necessario rivolgersi ad un avvocato del libero foro, non essendo presente in organico alcun soggetto con la necessaria abilitazione.

A tale proposito si segnala che l'Amministrazione sta elaborando un avviso finalizzato alla manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti da cui attingere per eventuali affidamenti di servizi legali, (in ottemperanza alle Linee guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali") che verrà pubblicato a breve sul sito istituzionale dell'Ente. In assenza di detto elenco e data l'urgenza di provvedere, che non consente l'espletamento di una procedura comparativa, (Il primo incontro è fissato per il giorno 13 novembre 2019 ma è necessario aderire alla procedura nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'invito), e considerato che l'Ente si ritiene estraneo alla vertenza (e pertanto non si configurerebbe l'istituto della transazione) e conseguentemente la spesa dovrebbe essere contenuta (meno di euro 1.000,00), nel rispetto del principio di rotazione negli affidamenti diretti, è stato chiesto un preventivo di spesa all'avvocato Cristina Postal del Foro di Trento, con Studio in Trento in via Via Santa Maria Maddalena, 12, soggetto che non ha mai svolto incarichi per l'Amministrazione.

Il preventivo (protocollo Opera n. 11804 di data 29/10/2019) prevede un compenso pari a € 300,00, oneri previdenziali e fiscali esclusi.

Accertato che il preventivo di spesa rispetta i parametri tariffari fissati dal DM 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal DM 8 marzo 2018 n. 37 per le "prestazioni di assistenza stragiudiziale", nel rispetto del principio di rotazione e del limite di spesa individuato dall'art. 21 comma 4 della l.p. 23/90, nonché del principio di proporzionalità (che, come si legge nelle linee guida succitate è da intendersi come adeguatezza e idoneità dell'azione amministrativa rispetto all'importo dell'affidamento), con il presente provvedimento si propone di incaricare l'avv. Cristina Postal, subordinatamente alla acquisizione della documentazione necessaria al perfezionamento dell'incarico (dichiarazione circa l'assenza dei motivi di esclusione della contrattazione con la pubblica amministrazione ex art. 80 del d. lgs 50/2016, dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e di incompatibilità previste dagli articoli 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

Poiché il componente deve essere soggetto con poteri per impegnare l'amministrazione, sarà il Direttore dell'Ente a partecipare a detto incontro con l'assistenza del legale sopra individuato.

Trattandosi di una fase extragiudiziale, ove non è in discussione la promozione o resistenza a liti avanti a una autorità giurisdizionale, si ritiene che la competenza per ogni assunzione in merito spetti al Direttore dell'ente e non al Consiglio di Amministrazione. A maggior ragione se si considera che l'Amministrazione ritiene essere estranea alla vertenza che ha dato luogo alla procedura di mediazione.

Per il medesimo non si ritiene necessario costituire alcun fondo di accantonamento per affrontare successive spese legali.

L'incarico in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità ex legge 136/2010.

Si prende atto che, in base all'art. 36ter.1, c. 6 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, essendo l'appalto di servizi in approvazione di importo inferiore a cinquemila euro, non è necessario ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a..

Si prende atto, infine, che il contenuto del presente provvedimento costituirà oggetto di pubblicazione sul sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione aperta", nei termini e con le modalità previste dall'art. 31 bis della l.p. 23/1992.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2017, n. 25 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 28 dicembre 2017, n. 2315;
- vista la I variazione al Budget 2019 e aggiornamento del Programma degli Investimenti 2019/2021, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 3 ottobre 2019, n. 16 e subordinata all'approvazione da parte della Giunta Provinciale
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di partecipare, al mero fine di dichiarare la propria estraneità alla vertenza, alla procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 la cui domanda di attivazione è pervenuta all'Ente in data 17/10/2019 (prot. Opera n. 11536), per la vertenza descritta in premessa;
2. di incaricare dell'assistenza legale, per le ragioni espresse in premessa, l'avv. Cristina Postal del Foro di Trento, con Studio in Trento in via Via Santa Maria Maddalena, 12 dello Studio Legale associato Carlin Postal (P. IVA e CF 0227260028);
3. di imputare l'importo complessivo di € 437,74 (pari al preventivo di parcella di € 300,00 al rimborso forfetario del 15%; agli oneri contributivi del 4%, agli oneri fiscali pari al 22%) alla macrovoce 041008 – conto 41008030 – centro di costo 16;
4. di imputare alla medesima macrovoce e conto il rimborso, anticipato dalla professionista, delle spese di avvio procedura pari a € 48,80

5. di non procedere, per le ragioni espresse in premessa, alla costituzione di un fondo di accantonamento.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2019
Macrovoce 041008
Conto 041008030
Centro di costo 16 per € 486,54.= - PRG 215

LA RAGIONERIA
